

DELIBERA N. 473/12/CONS

**Istanza di revisione in autotutela della delibera
n. 222/11/CSP del 22 luglio 2011 presentata dall'On. Marco Pannella, dal Sig.
Michele De Lucia, dalla Sig.ra Filomena Gallo e dal Sig. Sergio D'Elia**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 18 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.139 del 3 giugno 1957;

VISTA la legge 20 dicembre 1993, n. 533, recante *“Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante *“Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*, pubblicata nel Suppl. Ordinario n. 213, GU n.303 del 30 dicembre 2005;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante *“Comunicazione politica e*

messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 dell’1 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e4 istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”;

VISTA la delibera n. 222/11/CSP, recante “Segnalazione del Partito radicale, dell’Associazione politica nazionale lista Marco Pannella, dei Radicali italiani, dell’Associazione Luca Coscioni e dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino nei confronti della società Rai radiotelevisione italiana S.p.A.” nella parte con cui è stato archiviato l’esposto per la violazione dei principi in materia di pluralismo informativo da parte della Rai nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 marzo 2011, con riferimento ai notiziari Tg1, Tg2, Tg3 e ai programmi di approfondimento informativo “Porta a porta”, “Ballarò” e “Annozero”;

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 8064/2011, depositata in data 19 ottobre 2011, con la quale è stata annullata la delibera n. 137/10/CSP dell’8 luglio 2010;

VISTA l’istanza presentata dall’on. Marco Pannella, dal Sig. Michele De Lucia, dalla Sig.ra Filomena Gallo e dal Sig. Sergio D’Elia in data 9 marzo 2012 (prot. n. 11289) con la quale è stato chiesto all’Autorità: i) di dare ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 8064 alla luce dei criteri di valutazione affermati nella citata sentenza; ii) di riesaminare in sede di autotutela, alla luce dei predetti criteri, la delibera n. 222/11/CSP nella parte in cui ha archiviato l’esposto del 17 giugno 2011; iii) di

accertare il mancato rispetto da parte della RAI, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo (Tg1, Tg2, Tg3, Porta a Porta, Ballarò, Che tempo fa, Ultima parola) , dei principi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà, imparzialità e equità dell'informazione stabiliti dagli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e dall'Atto di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi dell'11 marzo 2003, nel periodo 1° settembre 2011 – 15 febbraio 2012;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento in data 15 marzo 2012 (prot. n. 12395), con la quale sono state richieste alla Rai osservazioni ed eventuali controdeduzioni in merito all'istanza del 9 marzo 2012;

VISTA la nota della Rai del 26 marzo 2012 (prot. n. 14653), nella quale la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel dare riscontro alla richiesta, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- con specifico riferimento al tema della legittimazione attiva degli esponenti radicali e della delimitazione del concetto del pluralismo nell'informazione nei periodi extraelettorali, la pronuncia contenuta nella sentenza del Tar Lazio n. 8064/2011 contiene una forzatura giuridica in quanto nella normativa di settore non esiste la figura dell' "accordo politico" cui viene fatto erroneo riferimento in contraddizione con il tenore logico e letterale delle disposizioni positive;
- la Rai, per ottemperare agli obblighi di pluralismo di cui agli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, deve necessariamente uniformarsi alla classificazione operata dall'art. 2 del provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, in cui vengono definite le categorie degli aventi di diritto alla comunicazione politica, e a quanto statuito dal successivo art. 11 del medesimo provvedimento in tema di programmi di informazione;
- la valutazione del rispetto del pluralismo nei confronti dei soggetti riconducibili alla cd. area radicale e alla stessa Lista Pannella non può essere disgiunta da quella relativa alla visibilità garantita al partito democratico: l'accordo politico intervenuto tra i radicali e il partito democratico dimostra che quest'ultimo ne incorpora e rappresenta le istanze a livello parlamentare e a livello mediatico;
- la possibilità di autonoma valutazione di taluni cicli di trasmissione (Ballarò o Porta a porta) non può essere in nessun caso disgiunta dalla valutazione complessiva dei palinsesti della concessionaria pubblica pena la totale frustrazione della libertà editoriale e dell'art. 21 della Costituzione;
- alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di pluralismo, inteso come pluralità di punti di vista, si rileva come i cd. "radicali" non abbiano il monopolio su determinate questioni che costituiscono il cuore della loro

agenda politica, monopolio che, se riconosciuto, imporrebbe alla Rai l'obbligo di compiuta rappresentazione senza autonoma mediazione editoriale, riconosciuta invece alla concessionaria pubblica dalla Corte Costituzionale (pluralismo interno);

- alla sentenza n. 8064/2011 è stata già data tempestiva ottemperanza andando ben oltre quanto statuito dal giudice nel provvedimento: con la delibera n. 222/11/CSP, l'amministrazione indipendente ha riconosciuto la legittimazione della Associazione politica lista Marco Pannella a presentare esposti ed è andata ben oltre, allargando tale legittimazione anche agli altri movimenti dell'area radicale e così contravvenendo al tenore testuale della stessa sentenza; l'Autorità, inoltre, ha dato seguito a quanto deciso con la richiamata delibera n. 222/11/CSP avviando un nuovo procedimento di monitoraggio sul pluralismo che ha portato alla concreta individuazione delle azioni che la Rai avrebbe dovuto intraprendere per bilanciare i "presunti" squilibri informativi verificatesi in sfavore dei "Radicali". Sotto tale aspetto la domanda di ottemperanza dei radicali è ridondante e inconferente;
- la delibera n. 222/11/CSP deve ritenersi superata dai successivi accertamenti e provvedimenti, in particolare dalle comunicazioni Agcom 29 dicembre 2011 e 10 febbraio 2012, con le quali si ravvisava una presunta esigua presenza degli esponenti dei movimenti radicali nei soli programmi di approfondimento, ma non anche nelle trasmissioni di informazione;
- con riferimento all'ulteriore esposto per il periodo settembre 2011 – febbraio 2012, le doglianze in ordine al presunto squilibrio sui telegiornali devono ritenersi già respinte per effetto del provvedimento sopra citato. In ogni caso, i dati dell'osservatorio di Pavia danno conto della significativa copertura mediatica ottenuta dai radicali nell'ambito di tutte le tipologie di programmi nel periodo 1 settembre 2011 – 15 febbraio 2012;
- oltre alle presenze già registrate nei mesi precedenti, si rileva che il segretario del Partito radicale, Mario Staderini, è stato ospite della trasmissione "Porta a porta" in onda il 7 febbraio 2012, beneficiando di ampi spazi; inoltre, la competente direzione aziendale si è riservata di invitare un esponente radicale in una delle prossime puntate del programma "L'ultima parola";

VISTA la sospensione dei termini procedurali disposta in data 19 aprile 2012 per l'acquisizione di ulteriori informazioni necessarie all'istruttoria ai sensi della delibera n. 401/10/CONS;

VISTA la proroga del procedimento disposta dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 3 maggio 2012 in considerazione della complessità delle questioni giuridiche sottese al procedimento e dell'esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti ed analisi dei dati di monitoraggio relativi alla presenza degli

esponenti nell'ambito della programmazione della Rai nei periodi oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 8064 del 19 ottobre 2011 il Tar Lazio ha ritenuto fondato il ricorso presentato in data 10 novembre 2010 da soggetti riconducibili all'area Radicale - Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, Radicali Italiani, Partito radicale non violento transnazionale e transpartito, Nessuno Tocchi caino, Associazione Luca Coscioni – per l'annullamento della delibera n. 137/10/CSP, rilevando che *“.... alla luce di quanto dedotto, quindi, risulta fondato, in maniera assorbente rispetto agli altri motivi, quanto lamentato con il primo e secondo motivo di ricorso in ordine allo specifico difetto e contraddittorietà di motivazione...”* e, per l'effetto, ha annullato l'impugnata delibera n. 137/10/CSP, disponendo che *“L'Autorità resistente, salvi ulteriori provvedimenti, dovrà rivalutare la segnalazione originaria ed assumere le sue determinazioni soffermandosi sui profili motivazionali sopra evidenziati in ordine ai criteri comparativi di riferimento, da valutarsi anche in relazione alla precedente produzione deliberativa”*;

CONSIDERATO che la carenza di motivazione rilevata dal giudice amministrativo nella predetta sentenza investe, da un lato, il profilo della legittimazione attiva dei ricorrenti e, specificamente, il rilievo – non valutato dall'Autorità - da attribuire all'accordo politico intervenuto tra la medesima Associazione e il Partito democratico in vista delle elezioni politiche del 2008, in relazione al criterio di comparazione con altre forze politiche parlamentari ed extraparlamentari e, d'altro lato, il criterio fondato sulla valutazione complessiva dei programmi afferenti l'area dell'informazione anche in ragione del preteso scostamento di tale criterio dalla precedente produzione deliberativa dell'Autorità;

CONSIDERATO che la richiesta di riesame in autotutela della delibera n. 222/11/CSP formulata dagli esponenti con l'istanza del 9 marzo 2012 è motivata con riferimento alle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011 e che gli esponenti chiedono all'Autorità di riesaminare la delibera alla luce dei criteri individuati dal giudice amministrativo;

CONSIDERATO che con la delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012 è stata prestata ottemperanza al giudicato nei termini chiariti dal giudice nella sentenza n. 8064/2011, riesaminando le determinazioni assunte con il provvedimento caducato e dando evidenza delle ragioni logiche e giuridiche ad esse sottese e che, alla luce di tali motivazioni, è stata confermata l'archiviazione disposta con la citata delibera n. 137/10/CSP;

RILEVATA l'identità delle fattispecie sottese alle delibere n. 137/10/CSP e 222/11/CSP stante l'analogia delle doglianze sollevate dagli esponenti;

CONSIDERATO che nella richiamata delibera di ottemperanza è stato chiarito:

- quanto al profilo della legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, che l'“accordo politico pubblico” sottoscritto dai rappresentanti dei Radicali con il Partito Democratico è privo di autonoma rilevanza nell'ambito dell'ordinamento parlamentare e che, pertanto, gli esponenti difettano del requisito di legittimazione attiva nei termini stabiliti dal provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002 ai fini dell'accesso all'informazione e alla comunicazione politica nei programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non interessati da campagne elettorali, in quanto privi di una propria ed autonoma rappresentanza parlamentare; tale requisito al momento attuale può essere riconosciuto solo in capo al Partito Democratico e al relativo gruppo costituito presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nel cui ambito gli esponenti avrebbero ben potuto avere accesso ai richiesti spazi informativi in forza del richiamato accordo politico pubblico;

- ciò non significa che i ricorrenti non possano vantare alcun diritto a godere di un accesso autonomo alle trasmissioni informative - nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico. Tuttavia, nel rispetto del criterio della parità di trattamento, il quale viene costantemente interpretato dall'Autorità nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, i tempi di esposizione dei ricorrenti nelle trasmissioni informative sono valutati dall'Autorità, al fine di verificare la sussistenza di eventuali lesioni del principio del pluralismo, comparandoli a quelli fruiti da analoghe formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare e tenendo altresì conto della libertà editoriale, del diritto-dovere di cronaca e dell'attualità e notiziabilità degli eventi;

-quanto al criterio della valutazione complessiva dei programmi appartenenti all'area dell'informazione (telegiornali e programmi di approfondimento), che nella valutazione del rispetto dei principi del pluralismo informativo di cui agli articoli 3 e 7 del Testo unico da parte delle emittenti nazionali, sulla scorta dei propri parametri di rilevazione, l'Autorità muove dall'analisi dei telegiornali di ciascuna testata e dei singoli programmi per poi procedere anche ad una valutazione complessiva dei tempi e degli spazi fruiti su ciascuna emittente, alla luce del principio della parità di trattamento e tenuto conto della libertà editoriale delle emittenti, dando specifico rilievo all'informazione resa in relazione alla notiziabilità delle iniziative politico/sociali assunte; tale criterio interpretativo ha ricevuto l'avallo del Tar del Lazio che lo ha ritenuto esente da vizi logici nella sentenza n. 869/2005, nonché nell'ordinanza cautelare n. 198/2010 e che ad esso l'Autorità ha fatto motivatamente ricorso in numerose decisioni nel rispetto dei

principi sanciti negli articoli 3 e 7 del Testo unico ed in coerenza con gli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi per i periodi non elettorali.

RITENUTO, sulla base delle motivazioni di cui sopra, di non accogliere la richiesta di riesame in autotutela della delibera n. 222/11/CSP avanzata dai ricorrenti con l'istanza del 9 marzo 2012 e di confermare le determinazioni assunte con tale provvedimento, nella parte in cui è stato archiviato l'esposto del 17 giugno 2011;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza di revisione in autotutela della delibera n. 222/11/CSP per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE